



Bruxelles, 19 gennaio 2021  
(OR. en)

5363/21

AGRI 13  
DELECT 4

#### NOTA PUNTO "A"

---

Origine:	Comitato speciale Agricoltura
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13692/20
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 <i>- Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni</i>

---

1. La Commissione ha presentato al Consiglio l'atto delegato in oggetto secondo la procedura di cui all'articolo 290 del TFUE e conformemente all'articolo 54, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2018/848<sup>1</sup>. Poiché la Commissione ha notificato l'atto delegato il 4 dicembre 2020, il Consiglio può sollevare obiezioni in merito fino al 5 febbraio 2021.
2. Il 18 gennaio 2021 il comitato speciale Agricoltura (CSA) ha confermato i risultati della consultazione tacita avviata il 4 dicembre con cui le delegazioni hanno ritenuto che non vi fossero motivi perché il Consiglio sollevasse obiezioni all'atto delegato. Il CSA ha inoltre convenuto di informare il Parlamento e la Commissione, prima della scadenza del termine per sollevare obiezioni.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

3. Il CSA suggerisce pertanto al Consiglio di confermare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, che non intende sollevare obiezioni all'atto delegato e che la Commissione e il Parlamento europeo ne saranno informati. Ciò implica che, salvo obiezioni del Parlamento europeo, l'atto delegato è pubblicato ed entra in vigore a norma dell'articolo 54, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2018/848.
-